

(N. 1085)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ELIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1950

Riordinamento degli Archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento degli Archivi notarili, e del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma statale degli stessi, è ancora regolato, in parte, dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dal regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, che costituiscono i testi fondamentali in siffatta materia.

I vari provvedimenti successivi, che, pur apportando notevoli innovazioni all'ordinamento precedente, furono emanati in occasione e sotto l'assillo di necessità contingenti, appaiono incompleti, difettosi e a volte perfino in contrasto tra loro. Peraltro, il mutamento radicale di presupposti e di situazioni di fatto, il sopravvenire di altre norme giuridiche, e soprattutto il cospicuo ampliamento dei servizi espletati, rendono indispensabile la revisione ed il riordinamento delle vetuste disposizioni ancora vigenti per adeguarle alle esigenze attuali.

Già dieci anni or sono si era avvertita la necessità di aggiornare e di coordinare gli anzidetti provvedimenti per inquadrarli in un testo unico con l'ordinamento del notariato, dal quale l'Amministrazione autonoma statale degli Archivi notarili trae origine e finalità, e fu allo scopo costituita una Commissione, la quale, dopo faticoso e proficuo lavoro, aveva quasi esple-

tato il non facile compito assegnatole: senonché i sopraggiunti eventi bellici impedirono il perfezionamento del predisposto progetto e la conseguente sanzione legislativa.

Nel decorso 1947 venne nominata un'altra Commissione per l'aggiornamento dell'elaborato precedente; ma essa, dopo poche adunanze iniziali in cui procedette all'esame ed alla revisione di alcuni articoli, interruppe i lavori, che non sono stati più ripresi fino ad oggi.

È superfluo soffermarsi sui motivi facilmente identificabili di particolare tornaconto che hanno determinato il differimento della realizzazione del testo unico, pur ritenuto indispensabile da oltre un decennio. Vi si fa riferimento soltanto per porre in rilievo il fatto che dalla mancata attuazione di esso è derivato e permanente deprecabile danno all'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili e quindi al benemerito suo personale che svolge paziente, solerte e delicata attività di preminente interesse nazionale.

Si è infatti osservato che la crisi, da tempo costituente il maggior travaglio di detta Amministrazione, sia dovuta principalmente alle difficoltà originate dalla singolare sperequazione tra i compiti vasti e complessi assegnati dalle leggi

ai suoi organi e la scarsità degli impiegati a disposizione per fronteggiarli, nonché alla limitazione e lentezza della carriera del personale.

Basta allo scopo accennare che il fabbisogno di quest'ultimo, fissato nel lontano 1913 in 511 unità (di cui 139 subalterni) è oggi ridotto a 464 impiegati, con soli 70 uscieri, per 130 Archivi! Nè può omettersi la segnalazione delle non minori difficoltà che all'Amministrazione conseguono dall'esodo continuo del suo personale verso carriere più redditizie, o comunque meno lente e difficili, per cui si rende impossibile la formazione di elementi tecnici ben preparati da utilizzare negli incarichi di maggiore responsabilità.

Peraltro l'indirizzo generale di evitare assunzioni di nuovo personale non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto, mentre si è consentito o tollerato che il numero dei dipendenti statali si accrescesse di centinaia di migliaia di unità, l'organico dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili ha subito notevole, ingiustificata riduzione in confronto all'accresciuta mole dei compiti da assolvere.

Nulla vieta comunque che il reclutamento del nuovo personale ad essa occorrente avvenga fra quello non di ruolo esuberante in altre Amministrazioni statali: se tanto sarà ritenuto opportuno, potrà venir tradotto in apposita norma transitoria da aggiungersi al presente disegno di legge.

Quanto sopra, genericamente esposto, dimostra la necessità inderogabile del provvedimento, che riguarda esclusivamente gli Archivi notarili. Esso si limita perciò ad aggiornare e modificare soltanto quelle norme che maggiormente abbisognano di urgente revisione, come meglio viene illustrato nella successiva disamina degli articoli. Le norme stesse, già utilmente operanti, troveranno poi definitiva sistemazione organica nell'auspicato testo unico, facilitando e semplificando l'ulteriore compito legislativo in merito.

Il disegno di legge non prevede imposizioni di nuovi tributi, nè propone maggiorazione di quelli vigenti, apparendo le attuali entrate dell'Amministrazione bastevoli a coprire il maggior onere che deriverà al suo bilancio dal proposto aumento di personale, limitato questo, d'altronde, anche per misura di prudenza alle più strette esigenze di servizio.

L'art. 1, allo scopo di colmare una grave lacuna della legislazione precedente, fissa, in manie-

ra esplicita ed inequivocabile, la caratteristica statale dell'Amministrazione degli Archivi notarili, con ordinamento e gestione finanziaria autonomi; ribadisce la sua indipendenza dal Ministero di grazia e giustizia; determina quindi l'esercizio della vigilanza e delle ispezioni nonché la dipendenza gerarchica del personale.

L'art. 2 stabilisce la distinzione degli Archivi notarili, le modalità della loro costituzione e la loro competenza circoscrizionale. È apparso opportuno di sostituire l'attributo di « superiore » a quello vigente di « regionale » perchè esso meglio risponde alle attribuzioni dei relativi uffici, è tecnicamente più esatto ed inoltre evita confusioni e contraddizioni con la nuova ripartizione amministrativa del territorio nazionale.

L'art. 3 merita particolare chiarimento. Come è noto, le funzioni degli Archivi notarili, in origine quasi esclusivamente di custodia e di conservazione, sono venute man mano perdendo la loro caratteristica fondamentale per acquistare sempre più quella specifica di ispezione e di controllo agli atti rogati dai notai, unitamente all'altra, non meno importante, di continuazione dell'opera dei detti professionisti, cessati dall'esercizio per qualsiasi causa, oltre diverse e numerose attività accessorie.

« Così il servizio archivistico vero e proprio è passato in seconda linea ed i volumi degli atti più antichi, che raramente si consultano, subiscono i danni del tempo e dell'abbandono. Inoltre, il sopraggiungere continuo di nuovo materiale versato dai notai che cessano dall'esercizio, o dagli uffici del registro, nonché la mancanza di altri locali e di idonei mezzi di conservazione — deficienze dovute anche a distruzioni di guerra — inducono molti Archivi ad accatastare senza ordine e regola gli atti di antica data per far posto a quelli più recenti, dei quali maggiormente vi è richiesta di consultazione o di rilascio di copia ».

Le disposizioni di legge vigenti fanno obbligo all'Amministrazione degli Archivi notarili di versare a quella degli Archivi di Stato tutti gli atti anteriori al 1800, dando facoltà di escendere il versamento fino all'ultimo cinquantennio (art. 108 del R. D. 10 settembre 1914, n. 1326 e art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006).

Al fine di preservare e custodire meglio anche il materiale relativo al periodo dai 1801 all'ultimo cinquantennio, di non minore importanza dei più antichi, con l'articolo in esame si dispone che

tutti gli atti e documenti di qualsiasi natura attualmente conservati negli Archivi notarili, di data anteriore al cinquantennio, debbano essere concentrati negli Archivi di Stato e che i versamenti successivi al primo si effettuino periodicamente ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio precedente.

L'utilità e convenienza della disposizione non ha bisogno di illustrazione specifica, apparendo evidente il vantaggio di interesse generale che essa realizza sotto ogni riguardo.

Trasformata in obbligo la facoltà ora vigente, ne consegue la incompetenza del Ministero di grazia e giustizia, e dell'Amministrazione degli Archivi notarili, sulla istituzione, il funzionamento e la vigilanza degli Archivi notarili comunali, dove sono conservati originali atti antichi anteriori al cinquantennio. Pertanto la competenza su tali Archivi è demandata all'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, dalla quale dipendono gli Archivi di Stato.

Gli articoli dal 4 al 9 trattano della istituzione degli uffici ispettivi.

La inderogabile necessità di costituire detti organi appare chiarissima dalla relazione di un ispettore superiore della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, redatta in occasione della verifica straordinaria amministrativa-contabile eseguita nell'Archivio notarile di Roma nel decorso anno 1949. La relazione stessa sulla lettera c) — *Vigilanza sugli Archivi* — reca: « Ai termini dell'art. 127 della legge notarile la vigilanza sugli Archivi notarili spetta al Ministero di grazia e giustizia, nonchè ai Procuratori generali presso le Corti di appello ed ai Procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; mentre le ispezioni periodiche agli Archivi stessi venivano eseguite in modo che entro ogni biennio fosse compiuta una ispezione generale a tutti gli uffici anzidetti. Tali servizi ispettivi periodici hanno funzionato per qualche tempo, ma in seguito si è provveduto unicamente con ispezioni saltuarie, a richiesta, di volta in volta, dell'Amministrazione degli Archivi notarili. Dal 1940 tale servizio ispettivo è cessato del tutto. Una tale vigilanza, esercitata a mezzo di magistrati che non potevano avere una completa conoscenza di tutti i servizi degli Archivi (notarili, archivistici, amministrativi e contabili) e quindi una competenza specifica in materia, ha scarsa efficacia. D'altra

parte è da rilevare che, pur essendosi con il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876 attribuito agli Archivi notarili regionali funzioni di vigilanza sul funzionamento degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari compresi nelle rispettive circoscrizioni, praticamente tale disposizione è rimasta lettera morta per la constatata impossibilità da parte degli Archivi regionali — oberati di lavoro — di esplicare la vigilanza loro demandata dalla legge su ricordata. Per tale ragione, per la cresciuta importanza degli Archivi notarili, date le molteplici funzioni ad essi affidate, come sopra si è rilevato; per la inderogabile necessità che il controllo venga esteso anche agli stessi Archivi regionali; è indispensabile che l'Amministrazione centrale disponga di un certo numero sia pur limitato, di funzionari del grado più elevato, cui affidare il compito esclusivo di esercitare, con unità d'indirizzo, attiva e continua vigilanza sulle varie e molteplici attività esplicate da tutti gli uffici dipendenti, che attualmente sono abbandonati a se stessi ».

Per eliminare questi, nonchè altri i. convenienti di varia natura che si ritiene superfluo di elencare, il disegno di legge stabilisce la costituzione di quattro uffici ispettivi; ne fissa le sedi e la competenza circoscrizionale; stabilisce i compiti degli ispettori generali e le modalità delle ispezioni ordinarie e straordinarie.

L'assegnazione di un ispettore generale con le funzioni di vice direttore dell'Ufficio amministrativo degli Archivi notarili, al Ministero di grazia e giustizia non ha bisogno di particolare chiarimento in quanto rappresenta solo la sanzione legislativa di uno stato di fatto sempre esistito. Detto funzionario tecnico, preparato e capace, è di preminente necessità non soltanto per le direttive specifiche e per il pratico coordinamento dei vari rami di servizio, ma soprattutto per assicurare la continuità nella direzione dell'Ufficio cui è preposto un magistrato, che non vi rimane mai per lungo tempo.

È apparso inoltre corrispondente ad equità conferire al funzionario stesso un incarico ben definito, che ne consolidi il meritato prestigio. Viene pure stabilito che al medesimo, occorrendo, possono essere affidati incarichi particolarmente delicati di ispezioni straordinarie e di inchieste amministrative.

L'art. 10 estende agli impiegati degli Archivi notarili tutte le disposizioni relative al persona-

le civili delle Amministrazioni dello Stato, chiarendo e riassumendo in tal modo le varie e frammentarie disposizioni in merito.

L'art.11 determina il ruolo organico del personale, e viene aumentato in congrua misura soltanto al fine di assicurare, come già si è detto, le più elementari esigenze di funzionamento dei vari uffici.

Per il gruppo A il numero degli impiegati di grado VI è aumentato di due unità e portato da 11 a 13 in corrispondenza di altrettante sedi di Archivi superiori, già in funzione. I due posti predetti, uniti ai tre aumentati nel grado V, non portano però variazioni complessive nel ruolo in quanto sono stati ridotti cinque posti nel grado iniziale, come risulta dalla tabella di raffronto allegate alla presente relazione.

Per il gruppo B si stabilisce un aumento di tre posti, giustificato dalle sopravvenute necessità degli accresciuti servizi contabili presso l'Amministrazione centrale, che difetta di impiegati di detta categoria. Con l'occasione si è apportato anche un lieve ritocco proporzionale alle unità assegnate a ciascun grado per garantire un più rapido se pur modesto sviluppo alla carriera di tale benemerito personale.

Per il gruppo C l'aumento è di 80 unità, ma esso è giustificato da urgentissime esigenze di servizio.

Basterà al riguardo fermare l'attenzione sul ruolo attuale, composto di 224 impiegati, con i quali si deve provvedere al funzionamento di 13 Archivi superiori, 91 Archivi distrettuali, 25 Archivi sussidiari ed inoltre al servizio presso l'Amministrazione centrale, per avere la più lampante dimostrazione della assoluta insufficienza numerica di detto personale per il disimpegno dei compiti ad esso affidati.

D'altra parte è stato ritenuto doveroso, modificando il numero dei posti nei vari gradi, non trascurare oltre questa categoria di impiegati modesti ed operosi, la cui attività è di indispensabile complemento e sussidio ai funzionari direttivi. Essi hanno attribuzioni limitate, ma le qualità e le doti che si richiedono per espletarle degnamente sono assai superiori che in qualsiasi altra amministrazione; sono degli ordinatori, ma per ordinare atti e fascicoli e volumi in un Archivio occorre intelligenza e cultura, la quale ultima, se pur non esiste inizialmente, deve essere acquisita nel corso della carriera; sono dei

copisti, ma per copiare documenti importanti occorre una perizia tecnica, una oculatezza ed una preparazione superiore a quella di un ordinario dattilografo, una conoscenza di formule che implica applicazione e studio.

Merita, pertanto, detto personale un giusto riconoscimento, e quello stabilito, per quanto modesto è ben meritato, mentre sarà anche profittevole per incitarlo ad un maggiore attaccamento al servizio. Si sarebbe dovuto, invero, elevare la carriera, anche con un ristretto numero di posti, al grado 8°, come pur si verifica in qualche altra Amministrazione dello Stato; e ciò avrebbe corrisposto ad una esigenza di servizio, in quanto sono numerosi gli incarichi di particolare delicatezza che a volte assolvono gli appartenenti a questo gruppo soprattutto con la reggenza anche per molti anni consecutivi, di uffici privi di titolare. Non si è fatto per evitare intralci dilatori nell'accoglimento del disegno di legge, di cui, invece, urge l'attuazione. Si auspica però che il riconoscimento avvenga al più presto in sede di riforma della burocrazia.

Dalla duplice constatazione del numero degli Archivi e del lavoro che occorre per provvedere soltanto alla pulizia sommaria degli uffici, appare più che giustificato l'aumento delle 53 unità nel ruolo del personale subalterno. Questo difatti non attende solo ai lavori di basso servizio, ma oltre al trasporto di atti nei vari ordinamenti e riordinamenti e nel giornaliero movimento di volumi per ricerche, letture e copie di atti, è molto spesso un vero e proprio collaboratore degli impiegati in numerosi altri servizi, anche di notevole importanza.

L'Amministrazione attualmente è costretta — avendo a disposizione soltanto 70 subalterni per 130 Archivi — ad autorizzare i capi degli uffici ad avvalersi di prestazioni di opere da parte di privati, i quali eseguono lavoro saltuario e senza vincolo di disciplina. Le deprecabili conseguenze di tali stato di cose non meritano commenti.

Si è pure ritenuto opportuno di istituire, con l'aumento del numero del personale, il grado di usciere capo, per assicurare alla categoria, di cui son ben note le condizioni economiche disagiate, un modesto progresso nella carriera e quindi nella retribuzione.

È stata infine stabilita una modifica dell'attuale titolo ufficiale attribuito agli impiegati

del gruppo C, conferendo loro quello di coadiutore che appare più corrispondente alle funzioni espletate.

L'articolo 12 eleva di 10 unità il numero degli impiegati da assegnarsi all'Amministrazione centrale per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.

Anche questa disposizione rappresenta soltanto la regolarizzazione di uno stato di fatto, cui l'Amministrazione è stata costretta a ricorrere per provvedere ad inderogabili esigenze di servizio. Oltre al maggior lavoro ed ai maggiori compiti conseguenti all'accresciuta attività degli uffici periferici, l'Ufficio Amministrativo si è visto negli ultimi tempi anche privato dell'opera del personale di cancelleria, che, trasferito o collocato a riposo, non è stato più sostituito.

È pur vero che l'Amministrazione ha conseguito il vantaggio del risparmio della spesa per detto personale estraneo; ma la situazione degli impiegati degli Archivi che prestano servizio quali « comandati » deve essere normalizzata con l'aumento dei posti del personale assegnato al Ministero.

Al riguardo si rammenta che l'Amministrazione è autonoma, e come tale deve provvedere a tutti i complessi e svariati servizi che vanno dal materiale archivistico, dai locali, dai mobili ed arredi all'assunzione del personale, al diretto pagamento degli assegni di attività ed al collocamento a riposo degli impiegati, che anche in quiescenza sono da essa amministrati.

Gli articoli dal 13 al 15 trattano della distribuzione del personale negli Archivi e dell'attribuzione di particolari incarichi ad impiegati di gruppi A e B.

Gli articoli dal 16 al 48 aggiornano, completamente, o modificano norme già esistenti, che riguardano: l'applicazione temporanea; le deleghe; le autorizzazioni per avvalersi di prestazioni di opera da parte di privati in mancanza di impiegati di gruppo C e subalterni; gli esami di ammissione e di promozione nei vari gruppi; la composizione delle Commissioni esaminatrici; la nomina dei Consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina; la destinazione del personale; la revoca delle promozioni; le note di qualifica; i congedi; i sussidi.

Gli art. 49, 50 e 51 stabiliscono norme transitorie limitatamente alla prima applicazione della legge.

L'art. 49 concerne la rinuncia ad incarichi ispettivi da parte dei funzionari che già rivestono il grado 5°.

L'art. 50 riserva al personale già in servizio negli Archivi un numero di posti nei primi concorsi per esami ai gradi iniziali dei gruppi A, B e C:

a) per il passaggio al gruppo A è ammesso eccezionalmente un titolo di studio equipollente alla laurea in giurisprudenza;

b) il personale di gruppo C, che sia in possesso della licenza di scuola media superiore oppure che abbia esercitato per 5 anni funzioni proprie del gruppo B, è ammesso a concorrere per il passaggio al detto gruppo come già avvenuto nella prima applicazione del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876 (articolo 18).

c) infine dieci posti del grado iniziale del gruppo C vengono riservati a coloro che almeno per cinque anni hanno prestato servizio negli Archivi come amanuensi (giusta il disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81 prima e dell'articolo 22 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 528 dopo) e che siano forniti del prescritto titolo di studio, prescindendosi dal limite massimo di età; si fa presente al riguardo che costoro hanno assolto le loro mansioni con retribuzioni esigue e senza aver diritto mai a compensi od indennità di sorta anche in caso di licenziamento, essendo loro negato qualsiasi riconoscimento contrattuale per il servizio prestato e ciò in contrasto con tutte le disposizioni riguardanti tutte le altre categorie: straordinari, giornalieri, cottimisti ecc. delle altre Amministrazioni statali.

L'art. 51 concerne la riduzione del periodo minimo di anzianità per le promozioni.

L'art. 52 contiene le consuete disposizioni finali.

Si confida che i motivi esposti, le illustrazioni fornite, nonché la insolita mancata richiesta di nuovi fondi per fronteggiare la spesa, giustifichino appieno non soltanto la necessità del provvedimento, ma l'urgenza che esso venga integralmente accolto e consegua rapida attuazione in legge.

TABELLA COMPARATIVA
FRA IL RUOLO ATTUALE DEL PERSONALE ED IL NUOVO PROPOSTO

RUOLO DI GRUPPO A.

	Attuale		Proposto	Variazioni	
Grado	V	2	5	+	3
»	VI	11	13	+	2
»	VII	22	22		—
»	VIII	26	26		—
»	IX	30	30		—
»	X e XI	47 (classe unica)	42	—	5
		138	138		—
Totale		138	138	—	—

RUOLO DI GRUPPO B.

Grado	VII	2	3	+	1
»	VIII	4	6	+	2
»	IX	6	12	+	6
»	X e XI	20 (classe unica)	14	—	6
		32	35		+ 3
Totale		32	35	+	3

RUOLO DI GRUPPO C.

Grado	IX	11	25	+	14
»	X	35	54	+	19
»	XI	58	85	+	27
»	XII	98			
»	XIII	22 (classe unica)	140	+	20
		224	304		+ 80
Totale		224	304	+	80

SUBALTERNI.

Uscieri capi	—	20	+	20
Uscieri	30	40	+	10
Inservienti	40	63	+	23
	70	123		+ 53
Totale	70	123	+	53

TOTALE GENERALE.

Attuale	Proposto	Variazioni
464	600	+ 136

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione degli Archivi notarili è statale e dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Il Ministero di grazia e giustizia esercita anche l'alta vigilanza sugli Archivi notarili e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.

La stessa vigilanza spetta ai Procuratori generali presso le Corti di appello ed ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali, nei limiti delle rispettive giurisdizioni. Queste determinano anche la dipendenza gerarchica del personale degli Archivi notarili dalle predette autorità.

Art. 2.

Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e superiori.

I distrettuali sono istituiti nei Comuni capoluoghi di distretti notarili; ma, ove concorrono speciali circostanze, può essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, che gli Archivi stessi abbiano sede in altro Comune del distretto.

Ciascun Archivio notarile distrettuale è competente per la circoscrizione del distretto notarile per il quale è istituito.

Le sedi degli Archivi notarili superiori sono indicate nella tabella B allegata alla presente legge, che determina anche la circoscrizione di ciascuna di essi.

Agli Archivi notarili superiori restano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876.

Il provvedimento che istituisce un nuovo Archivio determina anche la pianta organica del personale aumentando di altrettanti posti gli impiegati dei vari gruppi nel ruolo di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3.

Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi all'ultimo cinquantennio.

Tutti gli altri atti, di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati ne-

gli Archivi notarili, debbono essere versati agli Archivi di Stato con le modalità che verranno stabilite con decreto interministeriale fra le Amministrazioni interessate.

Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.

Gli Archivi notarili comunali passano pertanto alle dipendenze dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Art. 4.

Presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi, la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.

Ad ogni ufficio ispettivo è assegnato un ispettore generale, il quale, per il disimpegno dei lavori di ordine e di altri servizi, potrà avvalersi dell'opera di un coadiutore che sarà destinato a sua disposizione dal capo dell'Archivio superiore unitamente ad almeno due locali idonei nella sede dell'Archivio stesso.

Art. 5.

Le circoscrizioni degli uffici ispettivi e degli Archivi notarili superiori possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

Art. 6.

Le ispezioni agli Archivi notarili sono eseguite dagli ispettori generali. Esse debbono svolgersi in modo che entro ogni biennio sia compiuta una ispezione generale a tutti gli Archivi.

Art. 7.

Il Ministro di grazia e giustizia ha però la facoltà di affidare agli ispettori generali, compreso quello assegnato al Ministero, incarichi di ispezioni straordinarie e di inchieste amministrative in qualsiasi Archivio notarile.

Per esigenze particolari di servizio, l'incarico delle ispezioni periodiche ordinarie può essere temporaneamente affidato dal Ministro di grazia e giustizia a conservatori superiori, nei limiti delle rispettive circoscrizioni.

Art. 8.

Gli ispettori debbono indagare sulle esigenze dei singoli Uffici e proporre gli opportuni provvedimenti; controllare l'opera del personale ed assicurarsi che siano osservati l'ordine, la disciplina ed il rispetto delle leggi.

In caso di necessità i funzionari predetti possono, sotto la loro responsabilità, prendere i provvedimenti urgenti ritenuti opportuni, riferendone immediatamente al Ministero, cui spetta, in ogni caso, la convalida o la revoca dei provvedimenti stessi.

Art. 9.

L'Ispettore deve, per ogni singola ispezione di Archivio notarile redigere un verbale firmato da lui e dal capo dell'Archivio ispezionato facendo constare succintamente i rilievi accertati, le istruzioni date ed i provvedimenti presi nei casi di urgenza.

Il verbale di ispezione è compilato in due originali, dei quali uno è trasmesso sollecitamente al Ministero di grazia e giustizia e l'altro è consegnato al capo dell'Archivio ispezionato, facendosi tale consegna risultare dal verbale stesso.

Le deduzioni che il capo dell'Archivio creda di fare in ordine ai rilievi dell'ispettore debbono essere scritte a parte ed in due originali da allegarsi per ogni esemplare del verbale di ispezione, e presentate non oltre il decimo giorno dalla consegna del verbale.

Per ciascuna ispezione, così periodica come straordinaria, nonché per ogni inchiesta amministrativa, l'ispettore deve pure redigere una relazione da trasmettersi al Ministero di grazia e giustizia con le eventuali proposte.

Nel caso che siano state rilevate irregolarità, per cui si debba iniziare procedimento penale, l'ispettore le denuncia senza indugio al competente Procuratore della Repubblica.

Art. 10.

Al personale degli Archivi notarili, a meno che non sia altrimenti stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni concernenti il personale civile delle Amministrazioni dello Stato, senza eccezioni di sorta.

Art. 11.

I ruoli del personale degli Archivi notarili sono determinati dalla tabella C, allegata alla presente legge e vistata dai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.

Art. 12.

Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili presso l'Amministrazione centrale sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia, oltre ad un ispettore generale, con le funzioni di vice direttore dell'ufficio Amministrativo, diciotto fra impiegati e subalterni, appartenenti al ruolo degli Archivi stessi, dei quali non più di 3 di gruppo A, 5 di gruppo B, 8 di gruppo C e due uscieri. Non possono essere assegnati o comandati oltre ai predetti altri impiegati anche se di Amministrazione diversa da quella degli Archivi notarili.

Art. 13.

Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia e può essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.

Art. 14.

Salvo quanto è disposto dall'art. 13, i conservatori superiori ed il personale di gruppo B sono assegnati agli Archivi notarili superiori.

La Direzione degli Archivi notarili superiori ai quali non è assegnato un conservatore superiore, è affidata, mediante conferimento dell'incarico di tali funzioni, a conservatori capi od a primi conservatori che abbiano dato prova di distinta capacità, di operosità e di spiccate attitudini direttive.

Art. 15.

Il personale di gruppo B attende al servizio contabile e statistico, alla immediata dipendenza o sotto la direzione del capo dell'Archivio, il quale può adibirlo anche agli altri servizi, qualora le esigenze di quelli contabile e statistico lo consentano.

Il personale stesso assume la corresponsabilità della sua opera mediante apposizione della firma,

prima di quella del capo dell'Archivio, in ogni documento contabile e statistico.

Art. 16.

Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro di grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile.

L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, nè può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.

Art. 17.

Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale.

Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, nonchè nei casi di morte, rinuncia, sospensione, revoca o destituzione del capo dell'Archivio, provvederà il Ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo A spetterà al presidente del Tribunale di designare il notaio del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.

La delega e l'incarico della reggenza possono essere fatti anche ad impiegati di gruppo A degli Archivi notarili a riposo purchè abbiano la residenza nella sede dell'Ufficio.

Art. 18.

Quando negli Archivi notarili vi sia mancanza del personale di ruolo assegnato nella pianta organica a ciascun ufficio, per il gruppo C o subalterno, ai lavori di copiatura ed a quelli di custodia e pulizia dei locali potrà provvedersi, sotto la responsabilità del capo dell'Archivio o di chi ne fa le veci, mediante prestazioni di opera da parte di privati da retribuirsi nella misura che verrà determinata, caso per caso, dal Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro stesso determinerà di volta in volta,

anche il compenso da corrispondere al reggente o al delegato, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le predette disposizioni si applicano pure agli Archivi notarili sussidiari.

Art. 19.

L'ammissione nei ruoli dei gruppi A, B e C del personale degli Archivi notarili ha luogo mediante concorso per esame tra coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:

Per il gruppo A, laurea in giurisprudenza

Per il gruppo B, diploma d'istituto tecnico commerciale o di maturità scientifica.

Per il gruppo C, la licenza di scuola media o titolo equipollente.

L'ammissione nel ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorso per titoli tra coloro che possiedono la licenza elementare.

Possono partecipare ai concorsi suddetti, coloro che alla data del decreto che li bandisce, hanno compiuto l'età di 18 anni e non abbiano superata quella di 35 per il gruppo A e di 30 per gli altri gruppi e i subalterni, salvo le disposizioni speciali per l'ammissione ai concorsi nei pubblici impieghi che elevano detti limiti massimi di età.

Art. 20.

È stabilita a favore dell'Amministrazione degli Archivi notarili una tassa di lire 1.500 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo dei gruppi A e B, di lire 1.000 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo del gruppo C e di lire 500 per l'ammissione ai concorsi a posti di subalterni.

Art. 21.

Le domande di ammissione ai concorsi debbono essere presentate sotto pena di decadenza, nel termine stabilito dal bando di concorso, purchè questo non cada in giorno festivo, nel quale caso il termine si intende prorogato al giorno successivo feriale.

La presentazione delle domande e dei documenti richiesti dal bando di concorso deve essere fatta in un Archivio notarile distrettuale che riscuoterà la tassa di ammissione nella misura fissata dall'articolo precedente, alleggerà la quietanza alla domanda e rilascerà all'interessato, per ricevuta, una copia dell'elenco dei documenti esi-

biti; munita del sigillo di ufficio e della firma del capo dell'Archivio.

Art. 22.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo A consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto civile
- 2) diritto amministrativo
- 3) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse e imposte indirette sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 23.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo B consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) computisteria e ragioneria;
- 2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale, avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 24.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo C consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

c) di una prova pratica di dattilografia.

Art. 25.

Le norme per lo svolgimento degli esami, per le nomine in ruolo e per le promozioni sono quelle

generali stabilite per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 26.

La destinazione del personale di prima nomina ai singoli Archivi è stabilita secondo l'ordine di graduatoria del concorso in base alle dichiarazioni di preferenza, compatibilmente con la vacanza di posti nella pianta organica di ciascun ufficio e con le esigenze di servizio.

Art. 27.

Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. È tuttavia consentito di nominare, in sostituzione dei vincitori del concorso che rinunciano o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Può provvedersi alla sostituzione nello stesso modo anche quando la rinuncia avvenga dopo la nomina o quando il vincitore è dichiarato dimissionario per non aver assunto le sue funzioni nel termine prescritto. In tali casi la facoltà di provvedere mediante sostituzione non può essere esercitata quando sia stato pubblicato il decreto che bandisce un nuovo concorso.

Art. 28.

I trasferimenti di sede hanno luogo di ufficio oppure a domanda dell'impiegato.

Quando non si provvede di ufficio, le vacanze di posti vengono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Gli aspiranti debbono presentare domanda, indicando l'ordine di preferenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Nel caso di più domande per lo stesso posto, la scelta è fatta tenendo in particolare conto il merito di servizio.

Art. 29.

La promozione del personale di gruppo A ai gradi 5° e 6° può, per esigenze di servizio, essere revocata, col consenso o a domanda dell'impiegato, prima però che il medesimo abbia assunto servizio col nuovo grado.

Art. 30.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità, per la promozione al grado 8° di gruppo A consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto amministrativo;
- 3) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, con speciale riferimento agli atti notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse ed imposte sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 31.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità al grado 9° del gruppo B consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) computisteria e ragioneria;
- 2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;
- 3) ordinamento del notariato e degli Archivi Notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni di diritto civile, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riferimento ai servizi dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 32.

L'esame di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo C consta delle stesse prove scritte e orali stabilite per l'esame di ammissione nel ruolo.

Art. 33.

Tutti gli esami di ammissione e concorso per promozione hanno luogo in Roma.

Art. 34.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo A, la Commissione esaminatrice è costituita di cinque componenti:

a) un magistrato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, che la presiede;

b) un magistrato, di grado non inferiore a consigliere d'appello o un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnati al Ministero di grazia e giustizia;

c) un insegnante di materie giuridiche in una università della Repubblica, titolare o libero docente;

d) un ispettore generale o di un conservatore superiore di Archivi notarili;

e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto.

Art. 35.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo B la Commissione esaminatrice è composta di cinque componenti:

Un magistrato anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, che la presiede;

b) un ispettore generale di Archivi notarili, o un magistrato di grado non inferiore al 6°, anche se assegnati al Ministero di grazia e giustizia;

c) un insegnante titolare di materie economiche e commerciali presso un istituto d'istruzione media della Repubblica;

d) un ispettore generale o un conservatore superiore di Archivi notarili;

e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto.

Art. 36.

Per i concorsi di ammissione e promozione nel gruppo C la Commissione esaminatrice è costituita di tre componenti:

a) di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnati al Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

b) di un conservatore superiore o un conservatore capo di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia;

c) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al settimo.

Art. 37.

Per la nomina nel ruolo del personale subalterno la Commissione esaminatrice delle domande e dei titoli è costituita di tre componenti :

a) un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

b) un magistrato o un conservatore superiore di Archivi notarili, anche se assegnati al Ministero di grazia e giustizia;

c) un conservatore superiore, o capo, o primo conservatore, di Archivi notarili.

Art. 38.

Per ciascuna Commissione esaminatrice le funzioni di segretario sono esercitate da un conservatore di Archivi notarili addetto al Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al 9°.

Egli può essere coadiuvato da quel numero di impiegati che le necessità dei singoli concorsi richiedono.

Art. 39.

Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministero di grazia e giustizia.

Con lo stesso decreto è nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonché l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo.

I membri supplenti possono essere anche magistrati o impiegati di Archivi notarili a riposo.

Art. 40.

Il Consiglio di Amministrazione per il personale dei gruppi A, B e C è composto :

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

b) del direttore dell'Ufficio amministrativo

degli Archivi notarili presso il Ministero stesso, quale capo del personale;

c) di due consiglieri di Corte d'appello, anche se trattenuti al Ministero di grazia e giustizia;

d) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 41.

Il consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto :

a) del direttore dell'Ufficio amministrativo degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, quale capo del personale; che lo presiede;

b) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia;

c) di un conservatore superiore di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 42.

La Commissione di disciplina per il personale degli Archivi notarili è composta :

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

b) di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia;

c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 43.

I componenti dei consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, indicati negli articoli precedenti, sono nominati al principio di ogni biennio con decreti del Ministro di grazia e giustizia, nei quali, per ciascuno dei detti componenti, è anche nominato un supplente con gli stessi requisiti degli effettivi. Tanto gli effettivi quanto i supplenti possono essere riconfermati nell'incarico.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o del direttore dell'Ufficio amministrativo degli Archivi notarili, ne fanno le veci, nei consigli di amministrazione e nella Com-

missione di disciplina, i funzionari che li sostituiscono nelle loro ordinarie attribuzioni.

Le funzioni di segretario, nei consigli e nella Commissione anzidetta, sono esercitate da un conservatore di Archivi notarili assegnato al Ministero di grazia e giustizia di grado non inferiore al 9°, nominato con il decreto di cui al I° comma. Con lo stesso decreto è nominato un segretario supplente che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo.

Art. 44.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione degli impiegati degli Archivi notarili è sufficiente la presenza di quattro componenti effettivi o supplenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del personale subalterno e della Commissione di disciplina è necessaria la presenza di tre componenti effettivi o supplenti.

Art. 45.

A tutti i componenti ed al segretario delle commissioni di esame, dei Consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, spetta per ogni seduta, un gettone di presenza, il cui importo viene fissato di anno in anno, con decreto del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti dell'apposito fondo stanziato nel bilancio di previsione.

Con lo stesso decreto viene fissato, ove occorra, il compenso da corrispondere al personale addetto all'ufficio di segreteria per l'espletamento dei concorsi, sempre nei limiti del fondo predetto.

Art. 46.

Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'Archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica.

Le note di qualifica degli ispettori generali e dei capi degli Archivi sono compilate dal Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

Dette note sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le note di qualifica del personale addetto al Ministero sono compilate dal superiore gerarchico

dell'impiegato e rivedute e firmate dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 47.

Il congedo ordinario al personale dipendente è dato dal capo dell'Archivio, il quale ne riferisce al Ministero di grazia e giustizia.

Il congedo ordinario agli ispettori generali, ai capi degli Archivi ed al personale addetto al Ministero è dato dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

È riservata al Ministero di grazia e giustizia, in ogni caso, la concessione di congedi straordinari.

Art. 48.

In caso di necessità e per circostanze eccezionali il Ministro di grazia e giustizia può concedere sussidi agli impiegati degli Archivi notarili, in servizio o a riposo, alle vedove ed agli orfani minorenni degli stessi, nei limiti dell'apposito fondo stanziato nel bilancio di previsione.

Art. 49.

Agli ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo di Archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che già rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di Archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi però altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).

Art. 50.

Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo A è riservato al personale di ruolo degli Archivi notarili in possesso della laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

b) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo B è riservato al personale di ruolo di gruppo C degli Archivi che sia in possesso della licenza di scuola media superiore o che abbia esercitato per almeno cinque anni le fun-

zioni proprie del gruppo cui aspira, come precedentemente stabilito dall'art. 18 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876.

c) dieci posti del grado iniziale del gruppo C saranno assegnati mediante concorso per esame riservato a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato lodevole servizio negli Archivi notarili nella qualità di amanuensi e che siano forniti del prescritto titolo di studio, prescindendo dal limite di età.

Il servizio prestato come amanuense verrà calcolato per metà come prestato da coadiutore.

Art. 51.

Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianità normalmente richie-

sti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° di quello di gruppo B e al 12° di quello di gruppo C, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla metà.

Peraltro, nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Art. 52.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

TABELLA ALLEGATO A.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI
DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

MILANO. — Archivi notarili superiori di Torino, Milano, Genova e Venezia ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti quattro Archivi superiori, come dalla tabella Allegato *B*.

ROMA. — Archivi notarili superiori di Bologna, Firenze e Roma ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori, come dalla tabella Allegato *B*.

NAPOLI. — Archivi notarili superiori di Bari, Napoli e Catanzaro ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori come dalla tabella Allegato *B*.

PALERMO. — Archivi notarili superiori di Cagliari, Catania e Palermo e gli Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori, come dalla tabella Allegato *B*.

TABELLA ALLEGATO B.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI
DI COMPETENZA DEGLI ARCHIVI NOTARILI SUPERIORI

TORINO. — Alessandria - Asti - Biella - Casale Monferrato - Cuneo - Ivrea -
Novara - Pallanza.

GENOVA. — Massa - S. Remo - Savona - La Spezia.

MILANO. — Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Sondrio.

VENEZIA. — Belluno - Bolzano - Gorizia - Padova - Rovigo - Trento - Treviso -
Trieste - Udine - Verona - Vicenza.

BOLOGNA. — Ancona - Ascoli Piceno - Ferrara - Forlì - Macerata - Modena -
Parma - Piacenza - Pesaro - Ravenna - Reggio Emilia.

FIRENZE. — Arezzo - Grosseto - Livorno - Lucca - Pisa - Siena.

ROMA. — L'Aquila - Cassino - Chieti - Frosinone - Lanciano - Perugia - Rieti -
Sulmona - Teramo - Terni - Viterbo.

BARI. — Foggia - Lecce - Taranto - Trani.

NAPOLI. — Avellino - Benevento - Campobasso - Lagonegro - Matera - Melfi -
Potenza - Salerno - S. Maria Capua Vetere.

CATANZARO. — Castrovillari - Cosenza - Locrì - Nicastro - Palmi - Reggio Cala-
bria - Vibo Valentia.

PALERMO. — Agrigento - Caltanissetta - Nicosia - Sciacca - Termini Imerese -
Trapani.

CATANIA. — Caltagirone - Messina - Patti - Ragusa (Modica) - Siracusa.

CAGLIARI. — Oristano - Sassari.

TABELLA ALLEGATO C.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CARRIERA AMMINISTRATIVA - GRUPPO A.

5	Ispettori generali	5
6	Conservatori superiori	13
7	Conservatori capi	22
8	Primi conservatori	26
9	Conservatori aggiunti	30
10	Vice conservatori	} (classe unica) 42
11	Vice conservatori aggiunti	
		138

CARRIERA DI RAGIONERIA - GRUPPO B.

7	Ragionieri capi	3
8	Primi ragionieri	6
9	Ragionieri aggiunti	12
10	Vice ragionieri	} (classe unica) 14
11	Vice ragionieri aggiunti	
		35

CARRIERA D'ORDINE - GRUPPO C.

9	Coadiutori capi	25
10	Primi coadiutori	54
11	Coadiutori	85
12	Vice coadiutori	} (classe unica) 140
13	Vice coadiutori aggiunti	
		304

PERSONALE SUBALTERNO.

—	Uscieri capi	20
—	Uscieri	40
—	Inservienti	63
		123

TOTALE GENERALE . . . 600